

STUDIO LEGALE BAREGI

56125 Pisa Via San Martino n.30
Tel. 05049138 – 3493643362 Fax 050502703
studiolegalebaregi@virgilio.it – fbaregi@tiscali.it
francesca.baregi@pecordineavvocatipisa.it

Avv. Francesca Baregi
Patrocinate in Cassazione

Avv. Catia Pierattini
Avv. Gabriella Cirillo
Avv. Barbara Giubolini
Avv. Marta Galeotti

Università degli Studi di Pisa
pec: protocollo@pec.unipi.it

alla c.a. Ufficio Unità Formazione insegnanti

Oggetto: Notifica per Pubblici Proclami in esecuzione di quanto disposto dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con Decreto Presidenziale n. 775/2021, nell'ambito del ricorso n. 4112/2021

Nell'interesse dei Sig.ri

CHIARA GALAZZO nata a Ragusa il 26.07.1984 residente in Via G.M. Giulietti n. 10, San Giuliano Terme c.f. GLZCHR84L66H163X

LORENZO MARCIANTE nato a Sciacca il 15.09.1990 residente in Via Verona n. 23, Sciacca c.f. MRCLNZ90P15I533J

ALICE NELLI nata a Volterra il 04.08.1990 residente in Via Don Minzoni n. 39, Volterra c.f. NLLLCA90M44M126C

PATRIZIA ESPOSITO nata a Copertino il 28.10.1981 residente in Via Benedetto Croce n. 68, Lecce c.f. SPSPRZ81R68C978H

ELISA PAPINI nata a Livorno il 16.01.1979, residente in Via Guglielmo Micheli n.27, Livorno c.f. PPNLSE79A56E625Q

ALICE BONDI nata a Livorno il 20.02.1984 residente in Via G. Byron n. 62, Livorno c.f. BNDLCA84B60E625W

ELISA GIATTI nata a Carrara il 29.02.1984 residente in Via Illice n. 27, Carrara c.f. GTTLSE84B69B832X

FRANCESCA PAGLIARI nata a Lucca il 13.12.1993 residente in Via di Traversa Terza di Viale G. Puccini n. 85, Lucca c.f. PGLFNC93T53E715V

VERONICA PILLONI nata a Livorno il 16.12.1988 residente in Via Siepi n. 52, Livorno c.f. PLLVNC88T56E625A

ILARIA FARAONI nata Pontedera il 19.04.1979 residente in Via Pesco n.43, Santa Maria a Monte c.f. FRNLRI79D59G843Q

FEDERICO SABATINI nato a Pisa il 18.07.1985 residente in Via Dell'Uliveta n.56, Livorno c.f. SBTFR85L18G702O

GALATI MADDALENA nata a Soriano Calabro il 06.03.1986 residente in Via Benvenuto Cellini n.1/e, San Giuliano Terme c.f. GLTMDL86C46I854E

CHIARA CECCHERINI nata a Pisa il 02.09.1986, residente in Via della Maddaleba n. 20, Livorno c.f. CCCCHR86P42G702J

ROBERTA MENCONI nata a Carrara il 02.04.1969 residente in Viale XX Settembre n. 1G, Carrara c.f. MNCRR69D42B832S

LAURA DI CENSO nata a Livorno il 03.06.1970 residente in Via Masaccio n. 10, Livorno c.f. DCNLRA70H43E625X

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Francesca Baregi (C.F. BRGFNC58P53A657C), ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Pisa, Via San Martino n.30

contro

- Ministero dell' Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato

- Università degli Studi di Pisa in persona del Rettore pro tempore

- La Commissione Giudicatrice del concorso per l'Accesso ai Corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti

e nel contraddittorio

della sig.ra Giorgia Feraudo c.f. FRDGRG80L46E379I

e nei confronti (in qualità di controinteressati)

- Sig.ra Giulia Scarpone c.f. SCRGLI84P58M126P

- Sig.ra Melania Gliozzi c.f. GLZMLN74M46G702I

- Sig.ra Giovanna Tennirelli c.f. TNNGNN73E52D612T

- Sig.ra Roberta Chiavistelli c.f. CHVRRT75E66E625W

PREMESSO

- Che gli appellanti di cui sopra – partecipanti alla selezione per l’accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno agli alunni con disabilità per la scuola secondaria di secondo grado, bandito dall’Università di Pisa con D.R. n. 40172020- dopo aver sostenuto la prova scritta, non venivano ammessi alle prove orali.

- Che pertanto, con ricorso al Tar Toscana , n. 57/2021, hanno denunciato i vizi inficianti la procedura concorsuale, segnatamente, ed in sintesi: l’illegitima composizione della Commissione Giudicatrice ed il difetto di professionalità, per esser stata la stessa composta da membri non in possesso di comprovate ed oggettive specifiche conoscenze e competenze nel campo della didattica di sostegno agli alunni con disabilità; vizi attinenti al verbale della Commissione Giudicatrice, di esclusione dei ricorrenti dalle prove orali, per difetto di corrispondenza tra i criteri valutativi utilizzati nella griglia di valutazione e quelli indicati a monte nel bando; il difetto di trasparenza, per avere la Commissione Giudicatrice reso edotti i concorrenti delle modalità di espletamento della prova scritta solo il giorno stesso; la lesione del principio del legittimo affidamento, per aver confidato nella regolarità della procedura selettiva invece svoltesi con modalità censurabili e di fatto censurate.

- Che dunque i ricorrenti, con il ricorso anzidetto, hanno richiesto, in estrema sintesi, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati (verbali della Commissione Giudicatrice di non ammissione alla prova orale, Decreto Rettoriale di nomina dei componenti della Commissione Giudicatrice; verbale della prima riunione della Commissione ed ogni altro atto ad essi connesso o presupposto e dunque

l'approvazione dell'elenco degli ammessi al corso di specializzazione, all'esito delle prove orali), l'annullamento dei verbali di non ammissione della Commissione Giudicatrice e per l'effetto ordinare la ripetizione della correzione dell'elaborato da una Commissione in diversa composizione, annullare il decreto rettoriale di nomina della Commissione.

- che, in fase di svolgimento del processo, all'udienza del 10 febbraio 2021, il Presidente del Collegio rinviava ad altra udienza per il completamento delle notifiche – non essendo stato possibile effettuare l'ordinata notifica ad ulteriori soggetti controinteressati nel termine assegnato, e per irregolarità nella notifica per pubblici proclami, dovuta a ragioni meglio esplicitate nel testo del ricorso in appello che qui si allega -.

- che all'esito della successiva udienza fissata al 24 febbraio 2021, il Tar Toscana riteneva non sufficiente e non idone allo scopo l'attività procuratoria di notifica espletata tra le due udienze e pertanto, con sentenza n. 297/2021, pubblicata il 24 febbraio 2021, il Tar Toscana dichiarava improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 comma 1 lett. c) del cpa.

- che avverso tale sentenza gli odierni appellanti hanno proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 4112/2021, il quale, con Decreto Presidenziale n. 775/2021, comunicato il 4 maggio 2021 ne ha autorizzato la notifica *“con la pubblicazione del ricorso in appello e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web della Università di Pisa e sul sito web del Ministero resistente, nonchè dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero del registro generale del ricorso in appello, del nome dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi del ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto”*.

TUTTO CIO' PREMESSO

in ottemperanza a tale Decreto Presidenziale

SI INDICA

1- Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero del registro generale del ricorso:

CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE, SEZIONE SESTA, ROMA, R.G. 4112/2021

2- Nome dei ricorrenti appellanti:

CHIARA GALAZZO (GLZCHR84L66H163X); **LORENZO MARCIANTE** (MRCLNZ90P15I553J); **ALICE NELLI** (NLLCA90M44M126C); **PATRIZIA ESPOSITO** (SPSPRZ81R68C978H); **ELISA PAPINI** (PPNLSE79A56E625Q); **ALICE BONDI** (BNDLCA84B60E625W); **ELISA GIATTI** (GTTLSE84B69B832X); **FRANCESCA PAGLIARI** (PGLFNC93T53E715V); **VERONICA PILLONI** (PLLVNC88T56E625A); **ILARIA FARAONI** (FRNLRI79D59G843Q); **FEDERICO SABATINI** (SBTFR85L18G702O); **MADDALENA GALATI** (GLTMDL86C46I854E); **CHIARA CECCHERINI** (CCCCHR86P42G702J); **ROBERTA MENCONI** (MNCRR769D42B832S); **LAURA DI CENSO** (DCNLRA70H43E625X)

3- Amministrazione Intimata:

- **Ministero dell' Università e della Ricerca** in persona del Ministro pro-tempore rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato
- **Università degli Studi di Pisa** in persona del Rettore pro tempore
- **La Commissione Giudicatrice del concorso per l'Accesso ai Corsi per il conseguimento della Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità Anno accademico 2019-2020**, in persona del Presidente Prof. Maria Antonella Galanti

4- Almeno 3 controinteressati:

- **Sig.ra Giulia Scarpone** c.f. SCRGLI84P58M126P
- **Sig.ra Melania Gliozzi** c.f. GLZMLN74M46G702I
- **Sig.ra Giovanna Tennirelli** c.f. TNNGNN73E52D612T
- **Sig.ra Roberta Chiavistelli** c.f. CHVRR75E66E625W

5- estremi dei provvedimenti impugnati:

Sentenza Tar Toscana (sezione prima) n. 297/2021

6- sunto dei motivi di ricorso

I. Illegittimità della sentenza n. 297/2021 per violazione dell'art. 27 c.p.a.

Il combinato disposto degli artt. 27, 41 comma 2 e 49 c.p.a. si risolve nella regola per cui il giudizio è correttamente instaurato con la notifica del ricorso all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei soggetti controinteressati, salvo che il Giudice ritenga necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ulteriori controinteressati ai quali il ricorso non sia stato notificato. I controinteressati nel processo amministrativo sono parti solo eventuali, soprattutto allorchè non siano facilmente individuabili, configurandosi della qualità con il concorso dell'elemento formale, ossia l'immediata individuabilità del soggetto, e di quello sostanziale, la sussistenza di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell'atto impugnato. La qualità di controinteressato è correlata ai vantaggi e benefici che un soggetto può trarre dal provvedimento amministrativo impugnato, che appalesino un interesse legittimo speculare a quello del ricorrente che assume di essere stato lesa dal provvedimento.

Il ricorso proposto dagli odierni appellanti era finalizzato all'ammissione ad una prova orale intermedia della selezione, avente ad oggetto l'annullamento del Giudizio di non ammissione sepresso dalla Commissione Giudicatrice, di talchè, ove il giudizio avesse avuto esito positivo, avrebbe solo viziato, e non caducato la procedura concorsuale. Pertanto, al momento del deposito del ricorso, il contraddittorio era già integro, non sussistendo prima della formazione della graduatoria finale situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista ai ricorrenti.

II. Illegittimità, contraddittorietà e irragionevolezza della sentenza n. 297/2021 per violazione dell'art. 41 commi 2 e 4 cpa

La Sentenza appellata non risponde alla verità processuale ed agli accadimenti relativi.

Invero Il Tar Toscana dichiara improcedibile il ricorso in primo grado ritenendo tardiva l'attività di notifica espletata successivamente alla prima udienza celebrata in data 10 febbraio 2020, ritenendola non completa e fuori termine.

La realtà è diversa. All'udienza del 10 febbraio 2020, lo scrivente Procuratore, avendo effettuato tardivamente l'autorizzata notifica per pubblici proclami, riferiva come avesse avuto contezza del relativo decreto di autorizzazione a termine per la notifica ormai spirato e non avendo potuto ottemperare all'ordine di notifica ad ulteriori 4 controinteressati – non essendone riuscita a reperire I nominativi- avendo ricevuto un avviso di deposito totalmente fuorviante per le ragioni articolate nel terzo motivo del ricorso in appello.

All'udienza del 10 febbraio il Tar rinviava ad un'udienza successiva, fissata alla data del 24 febbraio, per il completamento delle notifiche. Espletata l'attività di notifica in ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio in questione, e depositate le relative prove entro la data di udienza, all'udienza del 24 febbraio il Tar dichiarava improcedibile il ricorso ritenendo scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio – come se non ci fosse stata remissione in termini- e ritenendo l'attività di notifica effettuata in seguito irrilevante, non essendosi perfezionata solo una delle notifiche ai 4 controinteressati (per cambio di residenza) e non contenendo la notifica per pubblici proclami il sunto dei motivi, bensì il testo del ricorso.

III. Ingiustizia e irragionevolezza della sentenza per violazione dell'art. 33 comma 3 cpa e art. 37 cpa

Il decreto n. 29/2021 con cui il Tar Toscana autorizzava la notifica per pubblici proclami e irragionevolmente ordinava anche la notifica ad ulteriori 4 soggetti controinteressati veniva comunicato con la seguente modalità: comunicazione via pec da parte della segreteria del Tar in data 15 gennaio 2021, dell'avviso di deposito decreto cautelare, precisamente “*si comunica che in data 15.01.2021 è stato depositato presso questa segreteria il decreto cautelare n. 29/2021 con il seguente esito: accoglie respinge fissa camera di consiglio al 10.02.2021”*. La scrivente Procuratrice, dall'indicazione testuale dell'esito, non poteva dedurre che il decreto contenesse altresì l'ordine di integrazione del contraddittorio, riferendosi apparentemente solo all'istanza cautelare avanzata con il ricorso, e dunque non provvedeva tempestivamente a prendere visione dle testo integrale del decreto, nel quale invece

veniva previsto anche un termine perentorio per l'esecuzione dell'ordine, il cui mancato rispetto, a detta del Tar, è stata causa della declaratoria di improcedibilità del ricorso.

L'improcedibilità quale effetto della mancata integrazione del contraddittorio presuppone che l'ordinanza con la quale è stata autorizzata l'integrazione dello stesso sia stata regolarmente comunicata e ricevuta a mezzo pec all'indirizzo al quale il difensore ha dichiarato nel ricorso introduttivo, di voler ricevere le comunicazioni di segreteria.

Si chiede

all'Università degli studi di Pisa di eseguire immediatamente l'allegato decreto e nello specifico provvedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso con tutti gli allegati in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", inserendo in calce alla pubblicazione un avviso nel quale precisare che la pubblicazione viene effettuata in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Stato (sezione sesta) con Decreto Presidenziale n. 775/2021

chiede inoltre

all'Università degli Studi di Pisa di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione.

si allegano :

- 1) Testo integrale del ricorso in appello al Consiglio di Stato
- 2) Sentenza Tar Toscana n. 297/2021 del 24.02.2021
- 3) Decreto Presidenziale n. 775/2021 del 104.05.2021

Pisa, lì 07.05.2021

Avv. Francesca Baregi

